




Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA



## Verifica delle quantificazioni

A.C. 2099

Ratifica ed esecuzione dello scambio di Note tra l'Italia  
e l'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto  
privato (UNIDROIT)

N. 89 – 9 aprile 2014



# Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

## Verifica delle quantificazioni

A.C. 2099

Ratifica ed esecuzione dello scambio di Note tra l'Italia  
e l'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto  
privato (UNIDROIT)

N. 89 – 9 aprile 2014

*La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.*

*La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).*

*L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.*

**SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile**

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ [bs\\_segreteria@camera.it](mailto:bs_segreteria@camera.it)

**SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione**

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ [com\\_bilancio@camera.it](mailto:com_bilancio@camera.it)

Estremi del provvedimento

**A.C.** 2099

**Titolo breve:** **Ratifica ed esecuzione dello scambio di Note tra la Repubblica italiana e l'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato (UNIDROIT)**

**Iniziativa:** governativa

in prima lettura alla Camera

**Commissione di merito:** III Commissione

**Relatore per la  
Commissione di merito:** Picchi

**Gruppo:** FI-PdL

**Relazione tecnica:** presente

verificata dalla Ragioneria generale

riferita al testo presentato alla Camera

Parere richiesto

**Destinatario:** alla III Commissione in sede referente

**Oggetto:** testo del provvedimento



## INDICE

<b>ARTICOLI DA 1 A 4 DEL DISEGNO DI LEGGE DI RATIFICA E NOTE VERBALI ALLEGATE .....</b>	<b>3</b>
CONTRIBUTO ANNUALE VERSATO ALL'UNIDROIT DALL'ITALIA .....	3



## PREMESSA

Il disegno di legge in esame autorizza la ratifica e l'esecuzione dello scambio di Note tra la Repubblica italiana e l'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato (UNIDROIT), modificativo dell'articolo 1 dell'Accordo di sede tra l'Italia e l'UNIDROIT del 20 luglio 1967, come emendato con scambio di Note del 5-9 giugno 1995, fatto a Roma il 21 dicembre 2012.

Il disegno di legge, composto da 4 articoli, è corredato di relazione tecnica.

Al disegno di legge sono allegati due Note verbali, rispettivamente sottoscritte dal Ministero degli affari esteri e dall'UNIDROIT.

La presente Nota esamina i profili finanziari considerati dalla relazione tecnica, nonché quelli derivanti dal disegno di legge di ratifica.

## VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

### **ARTICOLI da 1 a 4 del disegno di legge di ratifica e Note verbali allegate Contributo annuale versato all'UNIDROIT dall'Italia**

#### **Norme del disegno di legge:**

- viene autorizzato il Presidente della Repubblica a ratificare lo scambio di Note tra la Repubblica italiana e l'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato (UNIDROIT) modificativo dell'articolo 1 dell'Accordo di sede tra l'Italia e l'UNIDROIT del 20 luglio 1967, come emendato con scambio di Note del 5-9 giugno 1995, fatto a Roma il 21 dicembre 2012 (articolo 1);
- viene autorizzata la spesa di euro 126.250 a decorrere dall'anno 2014 per la corresponsione del contributo ordinario dovuto dall'Italia all'UNIDROIT. Al relativo onere si provvede a valere sul Fondo speciale di parte corrente, accantonamento del Ministero degli affari esteri (articolo 3).

#### **Norme delle Note verbali:**

- si stabilisce che l'Italia verserà all'UNIDROIT un contributo ordinario di base pari a quello previsto per i paesi di Categoria 1<sup>1</sup>;
- si prevede che l'Italia possa eventualmente versare contributi volontari sulla base delle proprie disponibilità finanziarie.

---

<sup>1</sup> Canada, Cina, Francia, Germania, Giappone, Spagna, Regno Unito, Stati Uniti d'America.

**La relazione tecnica** precisa l'entità e la tipologia di contribuzione che l'Italia ha riconosciuto all'UNIDROIT nel corso del tempo.

Inizialmente (nel 1964 e fino al 1984) l'ammontare del contributo annuale italiano all'UNIDROIT era fisso, così come stabilito dallo statuto dell'organizzazione. Successivamente il contributo è stato trasformato in volontario. Dal 2008 la quota italiana al bilancio dell'UNIDROIT si è regolarmente contratta, per arrivare da 258.000 euro fino a 100.000 euro nel 2011.

Con il provvedimento in esame, il contributo di 100.000 euro, già disposto per l'Organizzazione, viene trasferito dalle spese volontarie a quelle obbligatorie, a carico del bilancio dello Stato, e viene ricalcolato facendo riferimento ai Paesi membri di categoria 1. Per il triennio 2014-2016, il Comitato finanze dell'UNIDROIT ha stabilito che tale contributo ammonterà ad euro 126.250. Viene pertanto autorizzata una spesa di pari importo a decorrere dal 2014.

La relazione tecnica chiarisce che la possibilità di versare contributi volontari ulteriori rispetto al contributo obbligatorio - come previsto dall'Accordo - può essere attuata da parte dell'Italia a condizione che l'UNIDROIT continui ad essere indicato nella tabella 1<sup>2</sup> allegata alla legge n. 448/2001 e che al relativo finanziamento, la cui commisurazione è riservata alla valutazione del competente Ministero degli affari esteri, si provveda mediante l'annuale ripartizione dello stanziamento del capitolo 1163 del medesimo stato di previsione.

**Al riguardo**, si rileva che effetto dichiarato delle norme<sup>3</sup> è il trasferimento del contributo corrisposto dall'Italia in favore dell'UNIDROIT "dalle spese «volontarie» alle spese «obbligatorie» a carico del bilancio dello Stato". Si rileva altresì che la misura del contributo, secondo quanto stabilito nelle Note verbali allegata al disegno di legge di ratifica, è determinata non sulla base di un ammontare fissato dalla stessa norma, ma facendo riferimento al "contributo ordinario di base previsto per i paesi di Categoria 1".

Tanto premesso, andrebbe chiarito se la misura del contributo prevista dal disegno di legge di ratifica debba essere intesa come tetto massimo di spesa, come sembrerebbe evincersi dal tenore letterale delle disposizioni, che prevedono un'autorizzazione di spesa. Andrebbe inoltre chiarito come si intenda fare fronte all'impegno assunto nel caso di un incremento

---

<sup>2</sup> La tabella 1 è stata inserita a norma dell'articolo 32, comma 2, della legge 448/2001 ed elenca i contributi dello Stato ad enti ed altri organismi, distinti per amministrazione competente. La misura dei contributi è quantificata annualmente con la legge di stabilità.

<sup>3</sup> Come anche ribadito dalla relazione tecnica.

della misura del contributo, da parte del Comitato finanze UNIDROIT, anche oltre la predetta autorizzazione di spesa.

**In merito ai profili di copertura finanziaria, l'articolo 3, del disegno di legge di ratifica**, dispone che all'onere derivante dalla presente legge, valutato in euro 126.250 a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell'economia e delle finanze è, inoltre, autorizzato dal comma 2 ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**Al riguardo**, con riferimento all'impiego dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero degli affari esteri, del quale è previsto l'utilizzo, si osserva che il medesimo reca le necessarie disponibilità.

Appare, inoltre, opportuno che il Governo chiarisca se, anche in considerazione del fatto che la relazione tecnica specifica la natura obbligatoria del contributo, ma si limita ad indicarne l'ammontare solo per il triennio 2014-2016 senza tener conto di possibili successivi incrementi, l'autorizzazione di spesa prevista in termini di limite massimo debba essere riformulata come previsione di spesa, corredandola di una specifica clausola di salvaguardia come previsto dalla legislazione contabile vigente.

Con riferimento alla formulazione della copertura finanziaria, si segnala l'opportunità di integrare la disposizione prevedendo che la spesa autorizzata a decorrere dal 2014 pari a 126.250 euro sia annuale.